



1205 10 DIC. 2004

Oggetto: Partecipazione della Regione Lazio alla costituzione della Fondazione di diritto privato, senza fini di lucro, denominata "Osservatorio del Mediterraneo" - Ratifica atto costitutivo.

## LA GIUNTA REGIONALE



Su proposta del Presidente

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTO la l.r. 6/2002 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" n.1/2002 e successive modifiche ed integrazioni";

VISTO l'atto di delega, prot. n.57636 dell'11.11.2004 con il quale il Dott. Buttarelli, Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale del Lazio, viene delegato dal Presidente della Giunta, On.le Francesco Storace, a rappresentare la Regione, per la stipula dell'atto costitutivo della Fondazione di diritto privato, senza fini di lucro, avente la denominazione "Osservatorio del Mediterraneo".

VISTO l'atto costitutivo a rogito notaio La Gioia, repertorio n.61.120 - raccolta n.14.134 dell'11.11.2004 della Fondazione di diritto privato, senza fini di lucro, "Osservatorio del Mediterraneo";

VISTO lo Statuto della Fondazione di diritto privato, senza fini di lucro, denominata "Osservatorio del Mediterraneo", all. "C" all'atto repertorio n. 61.120 raccolta n. 14.134 -, ed in particolare l'art.7 il quale prevede che "Il Ministero degli Affari Esteri e la Regione Lazio, in considerazione del ruolo da essi svolto ai fini della costituzione dell'Osservatorio e dell'avvio dell'attività statutarie, assumono la qualifica di soci istituzionali di diritto";

RITENUTO, pertanto, opportuno di ratificare l'atto costitutivo della Fondazione di diritto privato, senza fini di lucro, denominata "Osservatorio del Mediterraneo" e di recepire il relativo statuto;

TENUTO CONTO che il presente provvedimento non è soggetto alla procedura di concertazione con le parti sociali.

1205

10 DIC. 2004

All'unanimità

### DELIBERA

1. Di ratificare l'atto costitutivo della Fondazione di diritto privato, senza fini di lucro, denominata "Osservatorio del Mediterraneo" a rogito notaio La Gioia - repertorio n. 61.120 - raccolta n. 14.134 dell'11.11.2004, parte integrante della presente deliberazione;
2. Di recepire il relativo statuto, allegato "C" all'atto costitutivo - repertorio n. 61.120 - raccolta n. 14.134 dell'11.11.2004.

Il Presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL VICE PRESIDENTE: F.to Giorgio SIMEONI  
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

13 DIC. 2004



Assistenza  
Cittadinanza



Repertorio n. 61.120

Raccolta n. 14.134

Atto costitutivo  
della  
Fondazione di diritto privato  
"Osservatorio del Mediterraneo"  
Repubblica Italiana

L'anno duemilaquattro, il giorno undici del mese di novembre, in Roma, presso gli uffici del Ministero degli Affari Esteri in Roma, Piazzale della Farnesina n. 1,  
- 11 novembre 2004 -

Avanti me Dott. Luigi La Gioia, Notaio in Roma, con Studio in Via Rubicone n. 8, iscritto al Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, senza l'assistenza dei testimoni avendovi i Comparenti, d'accordo tra loro e con il mio consenso, rinunziato,  
Sono presenti i Signori:

- VATTANI Umberto, nato a Skopje (Macedonia) il 5 dicembre 1938, codice fiscale VTT MRT 38T05 Z118N, domiciliato, per la carica, in Roma, presso il Ministero degli Affari Esteri, in Piazzale della Farnesina n. 1, Segretario Generale del Ministero degli Affari Esteri, il quale interviene al presente atto e stipula non in proprio ma nella sua qualità di rappresentante del predetto Ministero degli Affari Esteri, codice fiscale n. 80213670583, di nazionalità italiana; a quanto in oggetto autorizzato in virtù dei poteri a lui spettanti, per la carica suddetta -decretata dal Presidente della Repubblica Italiana in data 23 febbraio 2004- in forza di quanto disposto dagli artt. 3 e 3 bis del D.P.R. n. 267/1999, come modificati, rispettivamente, dagli artt. 1 e 2 del D.P.R. 24.06.2002 n. 157;

- BUTTARELLI Marco, nato a Roma il 27 giugno 1965, codice fiscale BTT MRC 65H27 H501B, domiciliato, per la carica, in Roma, presso la Regione Lazio, in Via Cristoforo Colombo n. 212, Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale del Lazio, il quale interviene al presente atto e stipula non in proprio ma nella sua qualità di rappresentante della Regione Lazio, codice fiscale n. 80143490581, di nazionalità italiana; a quanto in oggetto autorizzato in virtù dei poteri a lui conferiti dal Presidente della Regione Lazio, On. Francesco Storace, giusta delega da me Notaio autenticata nella firma in data odierna rep.n. 61.118 che, in originale, si allega al presente atto sotto la lettera " A ";

- FRATTINI Franco, nato a Roma il 14 marzo 1957, codice fiscale FRT FNC 57C14 H501W, residente in Roma, Via Cavour n. 305, Consigliere di Stato, cittadino italiano;

- Candido Scipione Giuseppe, nato a Cassino (Frosinone) il 25 settembre 1954, residente in Roma, Via Pescaglia n. 71, il quale interviene al presente atto e stipula non in proprio ma quale Procuratore Speciale del Signor:

- ROBILOTTA Donato Rosario, nato a Potenza il 6 novembre 1956, codice fiscale RBL DTR 56S06 G942Z, residente in Roma, Via Carlo Alberto Racchia n. 2, Funzionario della Presidenza del Consiglio dei Ministri, cittadino italiano; a quanto in oggetto autorizzato in virtù dei poteri a lui conferiti giusta procura speciale a mio rogito in data odierna rep.n. 61.119 che, in originale, si allega al presente atto sotto la lettera " B ";

- AZIZA Mohamed, nato a Tunisi (Tunisia) il 24 dicembre 1940, codice fiscale ZZA MMD 40T24 Z352C, domiciliato in Roma, Via delle Isole n. 34, Dirigente di organizzazione internazionale, cittadino francese e tunisino.

^ ^ ^ ^ ^

I Comparenti, noti tra loro come dichiarano, della cui identità personale, qualifica e poteri per la firma sono io Notaio certo, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

E' costituita tra il Ministero degli Affari Esteri, la Regione Lazio, come sopra rappresentati, l'On. Franco Frattini, il Dott. Donato Rosario Robilotta ed il Dott. Mohamed Aziza, una Fondazione di diritto privato, senza fini di lucro, avente la denominazione:

"Osservatorio del Mediterraneo".

Art. 2

La Fondazione ha sede legale in Roma.

L'indirizzo di essa è fissato, attualmente, presso gli uffici del Ministero degli Affari Esteri, Piazzale della Farnesina n. 1.

Art. 3

Lo scopo della Fondazione, il patrimonio di essa, le norme sul suo ordinamento e la sua amministrazione, le norme relative ai Soci ed ai loro diritti ed obblighi, le condizioni della loro ammissione ed ogni altra norma relativa al funzionamento ed allo scioglimento della Fondazione stessa, sono previsti e regolati nello statuto che, sottoscritto a norma di legge dai Componenti e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera " C ", onde costituirne parte integrante e sostanziale.

Art. 4

A norma di quanto disposto dall'art. 29 dello statuto come sopra approvato ed allegato al presente atto sotto la lettera " C ", viene nominato Presidente della Fondazione, per un periodo di durata in carica illimitato, a partire dalla data odierna, l'On. Franco Frattini, nato a Roma il 14 marzo 1957, codice fiscale FRT FNC 57C14 H501W, residente in Roma, Via Cavour n. 305, Consigliere di Stato, cittadino italiano, al quale spettano la direzione della Fondazione nonchè tutti i poteri espressamente indicati nello statuto più volte sopra citato ed allegato al presente atto sub " C ".

Il Signor Mohamed Aziza viene nominato Direttore Generale.

Art. 5

A norma di quanto previsto dall'art. 21 dello statuto come sopra approvato ed allegato al presente atto sotto la lettera " C ", i dodici componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione verranno nominati dalla Assemblea generale nella sua prima riunione.

Art. 6

A norma di quanto previsto, inoltre, dall'art. 34 dello statuto della Fondazione, come sopra approvato ed allegato al presente atto sotto la lettera " C ", la nomina dei componenti del Collegio Sindacale della Fondazione viene altresì demandata alla Assemblea generale.

Art. 7

Le spese del presente atto e dipendenti tutte, sono a carico della Fondazione.

Art. 8

Per l'osservanza di quanto sopra pattuito le Parti contraenti reciprocamente si obbligano a norma di legge ed eleggono domicilio come alla comparsa.

^ ^ ^ ^ ^

I Componenti dispensano me Notaio dalla lettura degli allegati, dichiarando d'averne esatta conoscenza.

^ ^ ^ ^ ^

E richiesto, di quanto precede io Notaio ho rogato il presente atto fatto in Roma, ove sopra, che viene firmato, a norma di legge, dai Componenti e da me Notaio, previa lettura da me Notaio datane ai Componenti stessi i quali, a mia richiesta, lo hanno dichiarato pienamente conforme alla loro volontà.

Consta l'atto di due fogli scritti a norma di legge da persona di mia fiducia nelle prime cinque intere pagine ed in righe undici della sesta.

F.to: UMBERTO VATTANI nella qualità

F.to: MARCO BUTTARELLI nella qualità  
F.to: FRANCO FRATTINI  
F.to: SCIPIONE GIUSEPPE CANDIDO nel nome  
F.to: MOHAMED AZIZA  
F.to: LUIGI LA GIOIA - NOTAIO



18/11

10 DIC 2004



**ALLEGATO " C " ALL'ATTO REP.N. 61.120 RACC.N. 14.134**

Osservatorio del Mediterraneo  
Fondazione di diritto privato

Statuto

CAPO PRIMO

**COSTITUZIONE - SEDE - SCOPI E MEZZI DELLA FONDAZIONE**

Art. 1. - E' costituita una Fondazione di diritto privato denominata "Osservatorio del Mediterraneo" o più brevemente "Osservatorio".

L'Osservatorio, che fissa la propria sede a Roma, temporaneamente presso gli uffici del Ministero degli Affari Esteri, attualmente in Piazzale della Farnesina n. 1, opera nell'intera area territoriale del Mediterraneo e può costituire sedi locali, delegazioni e uffici sia in Italia che all'Estero.

L'Osservatorio agisce in totale assenza di alcun scopo di lucro, è regolato dal presente Statuto e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalle disposizioni di legge vigenti.

Art. 2. - L'Osservatorio persegue i seguenti scopi e compiti istituzionali di interesse e utilità collettiva e sociale:

- 1) associare alle proprie attività i rappresentanti delle diverse associazioni, enti ed organismi italiani che si occupano, in ambito nazionale o locale, del Mediterraneo;
- 2) intrattenere relazioni di lavoro e di cooperazione con le associazioni, enti ed organismi dei Paesi del Mediterraneo che si occupano delle questioni mediterranee.

Art. 3. - L'Osservatorio, per il raggiungimento delle proprie finalità statutarie, può in particolare e in maniera assolutamente non esaustiva:

a) creare un'Accademia diplomatica euro-mediterranea costituita da alcune personalità originarie delle regioni euro-mediterranee e, in qualità di membri associati, da alcune personalità provenienti da altre regioni che si interessano alle questioni mediterranee. Queste personalità saranno riunite periodicamente per discutere di relazioni euro-mediterranee e per avanzare delle proposte per rinforzare queste relazioni, nel campo politico, economico, sociale, culturale e scientifico;

b) realizzare annualmente un programma suddiviso in quattro assi:

- un ciclo di "Grandi Conferenze";
- un appuntamento annuale chiamato Sponde;
- delle manifestazioni culturali;
- dei programmi speciali;

c) promuovere attività, iniziative e studi, nonché istituire centri di documentazione e analisi, soprattutto mediante la creazione di un sito web che raccoglierà tutte le informazioni e la documentazione della Fondazione e delle Organizzazioni che lavorano sui temi del Mediterraneo;

d) realizzare pubblicazioni, sia in formato cartaceo, che su supporti informatici, nonché materiale audiovisivo ed ogni altro tipo di attività editoriale;

Per il raggiungimento delle finalità istituzionali l'Osservatorio può instaurare rapporti di collaborazione e stipulare convenzioni con Istituzioni, enti, pubblici e/o privati, a carattere locale, nazionale ed internazionale, nonché con Fondazioni bancarie ed altri organismi pubblici e privati.

Nell'ambito ed in conformità agli scopi istituzionali e per il perseguimento delle finalità statutarie, L'Osservatorio può svolgere ogni attività consentita dalla legge, ivi compresa la costituzione o la partecipazione a consorzi e ad altri organismi con altre persone giuridiche.

Art. 4. - L'Osservatorio provvede allo sviluppo delle proprie attività con il suo patrimonio, costituito da:

*[Handwritten signature]*

- le quote sociali;
  - le elargizioni di benefattori;
  - le donazioni e i lasciti coerenti con i fini statutari;
  - i contributi, finanziamenti e le elargizioni di enti pubblici e privati, italiani e stranieri per finalità coerenti alle attività e agli scopi dell'Osservatorio;
  - ogni altro ricavato derivante da attività di raccolta fondi e sottoscrizioni, nonché dall'esercizio delle attività previste dall'articolo 3 dello Statuto.
- In relazione alle donazioni, eredità e legati, è il Consiglio di Amministrazione a decidere sull'opportunità dell'accettazione, anche in base alla loro compatibilità con le finalità statutarie.

I lasciti testamentari sono accettati esclusivamente con beneficio d'inventario.

## CAPO SECONDO DEI SOCI

Art. 5. - I soci si distinguono in Fondatori, Istituzionali, Sostenitori e Onorari.

Art. 6. - Sono Soci Fondatori coloro i quali sono intervenuti all'atto costitutivo della Fondazione. Possono inoltre acquisire la qualifica di soci fondatori personalità che si siano distinte nell'attività a sostegno dell'Osservatorio, previo consenso dei 2/3 dei Soci Fondatori riuniti in assemblea straordinaria all'uopo convocata. La qualifica di socio fondatore è perpetua, fatte salve le determinazioni assunte dai Soci fondatori medesimi in sede di assemblea straordinaria all'uopo convocata e con maggioranza qualificata dei 2/3 degli stessi.

Art. 7. - Sono soci istituzionali gli enti e le amministrazioni pubbliche, i ministeri, le Università, gli enti di ricerca, le associazioni, le persone giuridiche di diritto pubblico e privato, anche estere, che abbiano contribuito alla nascita dell'Osservatorio o che vi aderiscano e che in ogni caso intendano sostenerla o contribuiscano in via continuativa al raggiungimento delle finalità istituzionali in virtù della loro rappresentatività mediante attività e servizi, anche senza oneri finanziari a loro carico. Il Consiglio di Amministrazione delibera in merito alla loro nomina. Il Ministero degli Affari Esteri e la Regione Lazio, in considerazione del ruolo da essi svolto ai fini della costituzione dell'Osservatorio e dell'avvio delle attività statutarie assumono la qualifica di soci istituzionali di diritto.

Art. 8. - I soci sostenitori sono le persona fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti, aventi cittadinanza o nazionalità anche diversa da quella italiana che, condividendo le finalità dell'Osservatorio, contribuiscono agli scopi dello stesso mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche con cadenza annuale, dal Consiglio di Amministrazione, ovvero con una attività, anche professionale, di particolare rilievo o con il conferimento di beni materiali o immateriali. Il Consiglio di Amministrazione determina i criteri e i requisiti per l'ammissione dei soci sostenitori, deliberando in merito alla loro nomina. La qualifica di socio sostenitore ha carattere temporaneo, in quanto dura per tutto il periodo per il quale è stato regolarmente versato il contributo o prestata l'attività professionale o mantenuto il conferimento di beni.

Art. 9. - I Soci onorari sono le persone fisiche le quali, a giudizio dei Soci Fondatori, abbiano contribuito con il proprio impegno politico o professionale alla realizzazione dei principi alla base della nascita dell'Osservatorio. I Soci onorari, nominati con delibera dell'Assemblea dei Soci Fondatori, costituiscono il Comitato d'Onore dell'Osservatorio.

## CAPO TERZO DELL'ASSEMBLEA GENERALE

Art. 10. - Le Assemblee generali sono ordinarie e straordinarie. Le prime hanno luogo entro il mese di giugno per deliberare il bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio e nel mese di ottobre per deliberare il bilancio preventivo del futuro esercizio, ovvero le variazioni del

bilancio in essere, le altre ogni volta lo richieda un bisogno urgente, sia per invito del presidente sia per domanda sottoscritta da 2/5 almeno dei soci.

Art. 11. - Le assemblee sono indette per invito del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

All'invito va unito l'ordine del giorno delle materie da trattare. Le norme per portare a conoscenza degli interessati l'invito stesso sono fissate nel regolamento interno.

Art. 12. - Alle assemblee possono intervenire tutti i soci, eccettuati quelli i quali siano in mora con i pagamenti. Ogni socio ha diritto a un voto e può delegare con atto scritto il suo voto ad un altro socio.

Ogni socio non può avere più di una delega. I soci che non sono in regola con i pagamenti non possono delegare il loro voto né accettare deleghe di voto.

Art. 13. - Per la validità dell'adunanza in prima convocazione occorre l'intervento della metà più uno dei soci o dei loro delegati. In seconda convocazione le adunanze sono valide solo con un numero di soci o delegati non inferiore al doppio di quelli dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Le deleghe concorrono a formare il numero legale.

Art. 14. - Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti. I processi verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Direttore generale.

Art. 15. - L'assemblea generale delibera i bilanci, le variazioni dei bilanci, i conti consuntivi, nonché la radiazione dei soci istituzionali e sostenitori. E' espressamente riservata alla esclusiva competenza dell'Assemblea dei Soci fondatori ogni deliberazione circa le modifiche al presente Statuto, nonché in relazione al conferimento e alla revoca della qualifica di Socio Fondatore ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 6 dello Statuto.

Art. 16. - Qualora il numero dei soci sia ridotto a meno del doppio dei componenti del Consiglio di Amministrazione, e finché questo limite non sia nuovamente raggiunto, le attribuzioni dell'assemblea generale sono devolute al Consiglio di Amministrazione.

#### CAPO QUARTO DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI FONDATORI

Art. 17. - Le Assemblee dei Soci fondatori sono ordinarie e straordinarie. Le prime hanno luogo per deliberare, nei 30 giorni precedenti alla scadenza dell'organo, la nomina dei 6 consiglieri di amministrazione di propria spettanza, nonché la nomina dei Soci Onorari. Le seconde hanno luogo per deliberare in ordine alle modificazioni del presente Statuto, nonché rispetto al conferimento e alla revoca della qualifica di socio fondatore, secondo quanto espressamente stabilito ai commi 2, 3 dell'articolo 6 del presente Statuto. L'Assemblea dei Soci Fondatori si riunisce altresì in seduta straordinaria nei casi previsti dall'articolo 42.

Art. 18. - Le Assemblee dei Soci fondatori si svolgono con le modalità e le procedure previste dagli articoli 11, 12, 13 e 14 del presente Statuto per lo svolgimento delle Assemblee generali.

#### CAPO QUINTO DELLE ASSEMBLEE DEI SOCI ISTITUZIONALI E SOSTENITORI

Art. 19. - Nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del Consiglio di Amministrazione, i Soci istituzionali e Sostenitori si riuniscono, in due rispettive assemblee separate, per provvedere alla designazione dei membri del Consiglio di Amministrazione di propria pertinenza, secondo quanto previsto dall'articolo 20 del presente Statuto. Qualora il numero dei Soci istituzionali e Sostenitori non sia superiore al doppio dei consiglieri di rispettiva

designazione, compete al Presidente sentire singolarmente i Soci in questione, raccoglierne gli orientamenti e le candidature, per poi provvedere, con il consenso dei Soci stessi, alla relativa designazione.

#### CAPO SESTO DELL'AMMINISTRAZIONE

Art. 20. - Sono organi dell'Osservatorio:

- a) Il Consiglio di Amministrazione;
- b) Il Presidente;
- c) Il Consiglio Scientifico;
- d) Il Collegio Sindacale.

Art. 21. - L'Osservatorio è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da dodici membri e dal Presidente.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni e sono rinominabili. In caso di sostituzione individuale per morte, dimissioni o per altra causa, i nuovi nominati durano in carica solo per il periodo restante del quinquennio in corso, ma possono essere riconfermati.

In sede di rinnovo dell'organo amministrativo alla scadenza del quinquennio, spetta all'Assemblea dei Soci Fondatori, nel rispetto del presente Statuto, la designazione di sei componenti il Consiglio stesso. La designazione degli altri sei membri compete, nel numero di 3 componenti ciascuno, rispettivamente ai soci istituzionali e ai soci sostenitori, all'uopo riuniti in Assemblea, secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 19 dello Statuto o, nel caso previsto dal comma 2 dello stesso articolo direttamente al Presidente secondo le modalità e le procedure fissate sempre dal comma 2 del citato articolo.

Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione hanno uguali diritti e doveri, esercitano in piena autonomia i poteri che ad essi competono e sono tenuti a mantenere la riservatezza sulle informazioni riguardanti l'Osservatorio che non devono essere divulgate.

Art. 22. - Le funzioni dei consiglieri possono essere retribuite con una indennità di funzione il cui ammontare è stabilito annualmente con deliberazione dell'Assemblea generale, qualora le condizioni finanziarie della Fondazione ne consentano la copertura.

Art. 23. - Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie. Le adunanze ordinarie hanno luogo due volte l'anno per la predisposizione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo.

Le adunanze straordinarie possono essere convocate per invito del presidente ogni qualvolta lo richieda un urgente bisogno, o per domanda scritta e motivata di almeno 1/3 dei componenti il consiglio stesso.

Art. 24. - Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione debbono essere prese con l'intervento di almeno sei membri oltre al Presidente, a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le votazioni si fanno per appello nominale; è consentito emettere a note scritte e riservate quando si tratta di questioni concernenti persone.

Art. 25. - I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal direttore generale e sono firmati da tutti coloro che sono intervenuti.

Quando alcuno degli intervenuti si allontani o rifiuti di firmare o non possa firmare, ne viene fatta menzione.

Art. 26. - Il Consiglio di Amministrazione è l'organo al quale sono riservati i poteri di gestione dell'Osservatorio.

In particolare compete al Consiglio di Amministrazione:

- a) determinare, con l'assistenza del Direttore Generale e in conformità con gli indirizzi annuali espressi dall'Assemblea generale e i vincoli di bilancio, le attività dell'Osservatorio;
- b) nominare, su proposta del Presidente, il Direttore generale, nonché due Vice Presidenti, di cui uno Vicario;
- c) adottare il regolamento organico dell'Osservatorio;
- d) predisporre il bilancio di previsione, il bilancio consuntivo e le relazioni sull'attività da sottoporre alla successiva approvazione dell'Assemblea generale;
- e) deliberare in ordine ad ogni attività ritenuta necessaria e opportuna per il perseguimento delle finalità dell'Osservatorio;
- f) deliberare sui contratti da stipularsi nell'interesse dell'Osservatorio e sulle liti attive e passive;
- g) deliberare in ordine all'accettazione di donazioni, eredità, legati, nonché sull'acquisto e la vendita di immobili;
- h) proporre eventuali modifiche dello Statuto all'Assemblea dei Soci Fondatori.

Art. 27. - Il Consiglio di Amministrazione può delegare al Presidente parte delle proprie attribuzioni e dei propri poteri.

Art. 28. - I componenti del Consiglio di Amministrazione non possono prendere parte alle deliberazioni nelle quali abbiano, per conto proprio o di terzi, ivi comprese le società delle quali siano amministratori, sindaci o dipendenti e quelle dalle stesse controllate o che le controllino direttamente o indirettamente, interessi in conflitto con quelli dell'Osservatorio. Essi si considerano comunque presenti alla riunione che produce la delibera, ai fini della validità della costituzione dell'organo.

I componenti il Consiglio di Amministrazione decadono di diritto dalla nomina nelle seguenti ipotesi:

- a) sentenza di condanna anche non definitiva per i reati previsti dall'art. 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990 n. 55, lett. a) e b), sentenza di condanna definitiva per le lett. c) e d) e, per la lett. e), coloro che sono sottoposti a procedimento penale per i delitti indicati nella lett. a), se è stato già disposto il giudizio, se sono stati presentati ovvero citati a comparire in udienza per il giudizio;
- b) provvedimento, anche non definitivo, che applica la misura di prevenzione di cui all'art. 15 comma 1, lett. f) della suindicata legge;
- c) mancata partecipazione a tre sedute consecutive dell'organo del quale fanno parte, senza giustificazione.

La decadenza è pronunciata dall'Assemblea generale riunita in seduta straordinaria appena esso abbia notizia che ricorrono le condizioni che la rendono necessaria. All'interessato deve essere data tempestiva comunicazione dell'avvio del procedimento che lo riguarda.

Art. 29. - Il Presidente dell'Osservatorio è nominato dai Soci fondatori in sede di costituzione della Fondazione. La carica di Presidente ha carattere di perpetuità essendo conferita vita natural durante. In caso di dimissioni da parte del Presidente nominato dall'Assemblea dei Soci fondatori all'atto di redazione dell'atto costitutivo, compete al Presidente stesso nominare il proprio successore nell'ambito dei Soci Fondatori o dei Soci Onorari. Nel caso di decesso la nomina del nuovo Presidente, da individuarsi comunque tra i Soci fondatori, compete all'Assemblea dei Soci, mediante assemblea straordinaria e previa maggioranza qualificata dei 2/3. Il Ministro degli Affari Esteri della Repubblica Italiana pro-tempore in carica è, di diritto, Presidente d'Onore dell'Osservatorio del Mediterraneo.

Art. 30. - Il Presidente ha la direzione dell'Osservatorio. Rappresenta l'Ente nei rapporti giuridici con tutti i terzi e anche in giudizio. Presiede e convoca il Consiglio per la tratta-

zione degli affari di sua competenza e ne esegue le deliberazioni, stipula i contratti e provvede sulle materie che non sono di competenza collegiale del Consiglio. In particolare il Presidente cura le relazioni con Enti, Istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative dell'Osservatorio. Le funzioni del Presidente sono retribuite con una specifica indennità il cui ammontare è stabilito annualmente con deliberazione del Consiglio, qualora le condizioni finanziarie dell'Osservatorio ne consentano la copertura.

Art. 31. - In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente vicario, o in assenza di quest'ultimo, dall'altro Vice Presidente. Ai Vice Presidente possono essere conferite specifiche attribuzioni e/o incarichi da parte del Presidente.

Art. 32. - Il Comitato d'Onore è composto dai Soci Onorari dell'Osservatorio, nominati dall'Assemblea dei Soci Fondatori. Presidente di diritto del Comitato d'Onore è il Ministro degli Affari Esteri pro tempore, che assume la qualifica di Presidente Onorario dell'Osservatorio. Al Presidente della Regione Lazio è conferita di diritto la Vice Presidenza del Comitato d'Onore.

Art. 33. - Il Comitato Scientifico è un consiglio consultivo composto da un numero massimo di 15 membri, designati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente tra docenti universitari, esperti, tecnici e ricercatori operanti nei settori di attività dell'Osservatorio. Il Comitato Scientifico è presieduto dal Direttore Generale dell'Osservatorio. I componenti del Consiglio Scientifico restano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. In caso di sostituzione individuale per morte, dimissioni o per altra causa, i nuovi nominati durano in carica solo per il periodo restante del quinquennio in corso, ma possono essere riconfermati. Il Comitato Scientifico si riunisce con la frequenza necessaria a seguire lo sviluppo delle attività dell'Osservatorio su invito del Direttore Generale, al fine di fornire ogni utile parere e proposta richiesta dal Consiglio di Amministrazione. I contributi e le osservazioni formulate da parte del Comitato scientifico integrati dalle proposte dei membri della Rete di corrispondenti dell'Osservatorio nei Paesi del Mediterraneo saranno oggetto di apposita valutazione da parte del CdA e del Direttore Generale, cui competono i poteri gestionali.

Art. 34. - Il Collegio Sindacale viene nominato dall'Assemblea generale e si compone di tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente. I membri del Collegio Sindacale devono essere iscritti nell'Elenco dei Revisori Contabili, restano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Nel caso in cui uno più componenti del Collegio vengano a cessare per qualsiasi motivo, l'Assemblea generale provvederà alla nomina dei relativi sostituti per il residuo periodo del mandato degli altri Sindaci in carica.

Art. 35. - Il Collegio Sindacale è l'organo di controllo contabile dell'Osservatorio e vigila sulla gestione finanziaria, accertando la regolare tenuta delle scritture contabili, nonché esaminando le proposte di Bilancio di previsione e di Bilancio consuntivo. Redige altresì apposite relazioni ed effettua periodiche verifiche di cassa. I membri del Collegio Sindacale possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art. 36. - Il Direttore generale viene nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente. Il mandato del Direttore Generale, la cui durata è pari a quella quinquennale del Consiglio di Amministrazione, può essere rinnovato per ulteriori quinquenni su proposta del Presidente e previa nomina da parte del Consiglio in carica. La retribuzione e la tipologia contrattuale applicata vengono stabilite con apposita delibera presidenziale ratificata dal Consiglio tenuto conto della situazione finanziaria dell'Osservatorio. Parimenti compete al Presidente l'esercizio del potere di revoca anticipata del mandato del Direttore Generale, da formalizzarsi con deliberazione motivata ratificata dal Consiglio e con preavviso di almeno sei mesi.

Art. 37. - Il Direttore generale amministra l'Osservatorio in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e delle direttive del Presidente. Il Direttore generale, organo di gestione dell'Osservatorio, è responsabile del raggiungimento degli obiettivi programmati dal Consiglio di Amministrazione e della realizzazione dei programmi e dei progetti attuativi e del loro risultato, nonché della conduzione amministrativa, finanziaria e gestionale dell'Osservatorio, incluse le determinazioni organizzative e di gestione del personale dal punto di vista organizzativo, di direzione, coordinamento, controllo e di istruttoria dei provvedimenti disciplinari. provvede all'attuazione del Programma annuale di attività sulla base delle direttive del Presidente, nonché ad ogni altra disposizione o adempimento da egli impartito. Il Direttore generale inoltre partecipa, a titolo consultivo, alle sedute del Consiglio di Amministrazione e ne redige i verbali. Su espressa e specifica delega conferita per iscritto dal Presidente può inoltre esercitare le funzioni ad egli attribuite in ordine all'assunzione del personale e alla stipula dei contratti.

Art. 38. - Sono materia del regolamento interno dell'Osservatorio:

1. - La pianta organica, le modalità di nomina e quant'altro concerne il personale addetto all'Osservatorio;

2. - le procedure organizzative interne dell'Osservatorio;

3. - l'articolazione degli Uffici dell'Osservatorio. Art. 39. - L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio di esercizio viene predisposto dal Consiglio di Amministrazione ed è composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e da una Nota Integrativa.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Osservatorio ed il risultato economico dell'esercizio.

L'Osservatorio opera secondo criteri di corretta economicità ed efficienza nel rispetto del vincolo del bilancio.

Il Consiglio di Amministrazione predispose entro il 30 settembre di ogni anno il bilancio preventivo dell'esercizio successivo da sottoporre alla successiva approvazione dell'Assemblea generale.

Art. 40. - Il servizio di esazione di cassa deve essere affidato a primario Istituto bancario. Nel caso che l'osservatorio operi mediante un cassiere diverso non gli si può conferire un compenso superiore a quello che sarebbe spettato, secondo tariffe correnti, ad altro istituto bancario.

Art. 41. - I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico per il tesoriere, se non sono muniti della firma del Presidente e del Direttore generale.

Art. 42. - Nel caso in cui l'Osservatorio venisse a trovarsi nell'impossibilità di perseguire i propri scopi, su decisione da adottarsi in sede di Assemblea dei Soci Fondatori con maggioranza qualificata dei 2/3 degli stessi, ne verrà proclamato lo scioglimento e deliberata la destinazione del patrimonio residuo, che dovrà essere devoluto in parti eguali al Ministero degli Affari Esteri e alla Regione Lazio.

Art. 43. - Per le materie non contemplate dal presente statuto si osservano le disposizioni e le leggi vigenti in materia di Fondazioni.

F.to: UMBERTO VATTANI nella qualità

F.to: MARCO BUTTARELLI nella qualità

F.to: FRANCO FRATTINI

F.to: SCIPIONE GIUSEPPE CANDIDO nel nome

F.to: MOHAMED AZIZA

F.to: LUIGI LA GIOIA - NOTAIO

